



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	712
DATA	09/12/2024

OGGETTO :

SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DURANTE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO. AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI A PARCHEGGIO E REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLE AREE ATTREZZATE IN LOCALITÀ VAL PAGHERA IN COMUNE DI VEZZA D'OGLIO E BAZENA IN COMUNE DI BRENO - INTERVENTO IN COMUNE DI BRENO. CUP: G42H22000520002 - CIG: B4A4750051 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 138 in data 08/07/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno";

DATO ATTO che, in data 12/03/2024 Prot. n.0003137.XI.10/PA, è stata convocata la Conferenza dei Servizi ex art. 14 bis legge 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona per l'acquisizione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica all'esecuzione dei lavori in oggetto;

RICHIAMATE, in particolare, le prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia che, nell'ambito dell'esecuzione delle lavorazioni di cui all'intervento progettuale contraddistinto dalla lettera "F", in località Bazena nel Comune di Breno, ha prescritto di valutare il rischio archeologico nel corso degli scavi e di movimentazione terra;

RILEVATO che all'interno dell'Ente non vi sono dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità per svolgere l'incarico di cui si tratta;

RITENUTO, pertanto, necessario acquisire un servizio esterno afferente all'espletamento di tale prestazione e valutato di provvedere alla sua

acquisizione mediante affidamento a soggetto specializzato dotato della necessaria professionalità, conoscenza dei luoghi e competenza;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, legge di conversione n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATA la particolare specificità della richiesta, per la quantificazione della parcella professionale non esistono tabelle a valori di riferimento;

TENUTO CONTO della particolare specializzazione e dell'esperienza maturata dal Dott. Marco Mottinelli al quale, con Determinazione n. 69 del 15/02/2024, era già stato affidato il servizio di produzione documentazione preliminare

finalizzata alla verifica di assoggettabilità a valutazione archeologica preventiva, nell'ambito del medesimo intervento in oggetto;

DATO ATTO che il professionista ha eseguito il servizio precedentemente affidato in modo soddisfacente, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

CONSIDERATO l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 *Principio di rotazione degli affidamenti* che, al comma 2, sancisce il divieto di affidamento e aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

EVIDENZIATO che la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, è comunque consentita per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno affidare l'incarico oggetto della presente determinazione al Dott. Marco Mottinelli, in continuità con il servizio precedentemente svolto;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio ha richiesto offerta economica per l'attività professionale di sorveglianza archeologica e relativa relazione tecnico-scientifica da prestare durante le operazioni di scavo e movimentazione terra nell'ambito delle lavorazioni di cui all'intervento progettuale contraddistinto dalla lettera "F", in Comune di Breno, loc. Bazena al Dott. Marco Mottinelli (P.IVA 03783130986 C.F. MTTMRC87D12B157F) con studio in Gussago (BS), Via Stretta n. 27; in suddetta richiesta sono state indicate le condizioni essenziali del contratto, nonché i termini di esecuzione dello stesso;

VISTA l'offerta economica assunta al prot. n. 0009915 del 09/09/2024, presentata dal Dott. Marco Mottinelli per la prestazione professionale sopra descritta, nel rispetto delle condizioni richieste che si intendono pertanto accettate, per un importo pari a € 1.440,00 oltre oneri previdenziali al 4%, operazione in franchigia da IVA (regime forfettario) per un totale di € 1.497,60;

EVIDENZIATO che, secondo il cronoprogramma delle opere, le lavorazioni di cui all'intervento progettuale contraddistinto dalla lettera "F" - nel corso delle quali è prevista la presenza dell'archeologo - verranno svolte la prossima primavera;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva prodotta dal suddetto professionista ai sensi del DPR 450/2000 inerente al possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, nella quale egli attesta, tra l'altro, di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica e con i requisiti speciali di cui all'art. 100 della medesima norma;

CONSIDERATO che l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 dispone "*Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di*

partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ricorre alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 considerando che il professionista cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali);

RILEVATO il caso che, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO di affidare l'esecuzione del servizio sopra specificato al Dott. Marco Mottinelli con studio in Gussago (BS), Via Stretta n. 27, P.IVA 03783130986 C.F. MTTMRC87D12B157F in quanto trattasi di professionista che, per competenza e pregressa esperienza dimostrate, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio; egli, inoltre, si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

VISTO il DURC online prot. INPS_43023812 del 16/10/2024 avente scadenza il 13/02/2025 con il quale è attestata la regolarità contributiva del Dott. Marco Mottinelli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B4A4750051;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio intellettuale e risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

ATTESTATO che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione.

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di affidare, per le ragioni espresse, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 al Dott. Marco Mottinelli con studio in Gussago (BS), Via Stretta n. 27 P.IVA 03783130986 C.F. MTTMRC87D12B157F l'espletamento dell'incarico relativo al servizio di sorveglianza archeologica da prestare in corso d'opera, durante le operazioni di scavo e movimentazione terra nell'ambito delle lavorazioni di cui all'intervento progettuale contraddistinto dalla lettera "F" in Comune di Breno in loc. Bazena - CIG B4A4750051. L'offerta economica presentata dal professionista ed assunta al prot. n. 0009915 del 09/09/2024 è di importo € 1.440,00 oltre oneri previdenziali al 4%, operazione in franchigia da IVA (regime forfettario) per un totale di € 1.497,60;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i.:
 - a fine da perseguire: acquisizione di un servizio tecnico specialistico finalizzato alla valutazione del rischio archeologico da espletare durante le lavorazioni di scavo e movimentazione terra di cui

all'intervento progettuale contraddistinto dalla lettera "F", adempiendo così alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia a seguito della conferenza dei Servizi;

b oggetto del contratto: esecuzione del servizio di cui alla lettera a;

c forma del contratto: scrittura privata con scambio di corrispondenza;

d clausole ritenute essenziali:

– termine esecuzione incarico: primavera anno 2025;

– pagamento: a servizio completato, previa emissione di regolare fattura;

– per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del professionista, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	9	Programma	2	Titolo	2	Macroaggregato	5	UEB	9999999
Creditore				Dott. Marco Mottinelli					
Codice fiscale				MTTMRC87D12B157F					
Oggetto/Causale				Servizio di sorveglianza archeologica					
Importo				€ 1.497,60					

5. di imputare la spesa di € 1.497,60 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	2.05.99.99.999	2560/0 <i>LR9/2020 Piano Lombardia. Attuazione interventi finanziati con contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale</i>	€ 1.497,60

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di dare atto che la liquidazione e il pagamento dei corrispettivi spettanti al professionista incaricato seguiranno come da risultanze contrattuali e ad emissione di regolari fatture;

8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;

9. di trasmettere a mezzo PEC al Dott. Marco Mottinelli la presente determinazione e dare valore contrattuale al presente atto ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, anche alla luce della corrispondenza intercorsa come in preambolo descritta;

10. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre

60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.